

## CRISI D'IMPRESA

---

### ***I 5 indici di settore per l'individuazione dei segnali di crisi – III° parte***

di **Fabio Landuzzi**

Concludiamo, in questa nota, la disamina generale degli **indici della crisi** iniziata con i [precedenti contributi](#), focalizzando l'attenzione sul secondo periodo del [comma 2, dell'articolo 13, del Codice della Crisi](#), ai sensi del quale il Cndcec è chiamato ad elaborare **indici specifici** con riguardo a talune **particolari tipologie di imprese**.

Si tratta in particolare delle seguenti fattispecie:

- le **imprese costituite da meno di 2 anni**: per queste, **l'unico indice rilevante** è il **patrimonio netto** ove questo assuma valore **negativo**. Attenzione però a circoscrivere bene la **nozione di neo-impresa** rilevante ai fini di cui si tratta; infatti, ritornano applicabili gli indici significativi "ordinari" quando si tratta di imprese che in concreto sono **succedute o subentrate** ad altre già esistenti da più di 2 anni (ad es.: imprese **neocostituite cessionarie, affittuarie, conferitarie** o beneficiarie di un ramo di azienda già esistente);
- le **imprese in liquidazione**: in questo caso, l'indice rilevante ai fini della identificazione del segnale di crisi è il **rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile ed il debito complessivo**, a condizione che la società abbia **cessato l'attività**. Dall'altra parte, mentre perde ovviamente di rilevanza il dato del patrimonio netto, la cui negatività può essere infatti fisiologica rispetto allo stato di liquidazione dell'impresa, secondo il Cndcec rimangono **rilevanti sia il calcolo del DSCR** (se inferiore a 1) – calcolo che, tuttavia, sarà in concreto spesso non agevole da determinare, così da avere l'altro rischio di dover soprassedere – e soprattutto la **presenza di "reiterati e significativi" ritardi nei pagamenti**;
- le **start up innovative** (di cui al **L. 179/2012**) e le **PMI innovative** (di cui al **D.L. 3/2015**): stante la specificità di queste imprese e, per dirla con le parole del Cndcec, **"dell'elevato tasso di insuccesso connaturale al profilo di rischio che caratterizza queste imprese"**, l'indice di misurazione della crisi ai fini che qui interessano è dato dal **raffronto fra il debito attuale e futuro**, ossia inclusivo degli impegni assunti, con la **capacità dell'impresa di ottenere finanza sufficiente** alla prosecuzione delle attività di studio e di sviluppo, assumendo che una criticità sia costituita dalla **sospensione del progetto per almeno 12 mesi**. Come misurare quindi questa **sostenibilità finanziaria del progetto** quando, come affermato dallo stesso Cndcec, non deve avere rilevanza il fatto che la società **non produca ricavi o abbia risultati economici negativi**? Il Cndcec risponde alla domanda individuando questo indice proprio nel **DSCR**, tenuto conto del **fabbisogno**

**finanziario minimo dell'impresa** per la prosecuzione delle attività sul progetto innovativo. Attenzione però alla chiosa finale del documento del Cndcec dove, riguardo al **carattere innovativo dell'impresa**, si richiama una particolare attenzione da parte degli **organi di controllo**;

- le **cooperative e i consorzi**: la particolarità colta dal Cndcec attiene al computo del **prestito sociale**. Ai fini del calcolo del **DSCR a 6 mesi**, si deve tenere conto dei **flussi attesi** riguardo a **versamenti e rimborsi** del prestito, sulla base di una “**non irragionevole stima**” basata su **evidenze storiche non precedenti a 3 anni**. Quanto poi all'impatto sul calcolo dell'**indice di adeguatezza patrimoniale** della società cooperativa, anche in questo caso si potrà tenere conto dell'incidenza delle **richieste di rimborso del prestito soci**, sempre assumendo **le evidenze storiche non precedenti a 3 anni** (si rinvia al [comma 3 dell'articolo 12](#), ossia al caso degli **indici “personalizzati”**, proprio sottolineando così la particolarità del prestito sociale nelle cooperative). Analoghe considerazioni vengono poi fatte valere anche con riguardo all'**indice di liquidità**, sempre in merito al computo del prestito sociale nella determinazione del dato costituito dal **passivo a breve termine**. Il **rinvio agli indici personalizzati** di cui al [comma 3 dell'articolo 13](#) – a cui il Cndcec afferma di voler dedicare un **successivo documento** con riguardo al **tema, delicato, della attestazione di adeguatezza** che dovrebbe essere rilasciata da un professionista indipendente – viene infine compiuto anche per il caso dei **consorzi**, delle **società consortili**, delle cooperative agricole di conferimento, ecc..

Seminario di specializzazione

## IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)